



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

2026

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957, N. 5.

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 3, ART. 2 COMMA 39.

REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS” N.1407/2013 - REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI “DE MINIMIS”.

FAQ - ANNUALITÀ 2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

DOMANDA N. 1

Con la presente si richiedono chiarimenti in merito all'avviso del bando in oggetto: All'art. 7.1 – requisiti di ammissibilità – punto 5, è previsto che il beneficiario sia in regola con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

A tal proposito, si chiede cortesemente di chiarire come debba essere interpretato tale requisito, considerato che il bando apre in data 5 maggio e, alla stessa data, la società potrebbe non aver ancora provveduto alla chiusura e/o all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 considerando che la scadenza per la chiusura del bilancio è il 30 giugno 2026.

RISPOSTA N. 1

In merito ai termini di approvazione del bilancio poiché il termine ordinario prevede l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e il maggior termine è previsto fino a 180 giorni dalla chiusura (se previsto dallo statuto e in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società - es: riorganizzazioni aziendali) la cooperativa potrà dichiarare di essere in regola con l'approvazione del bilancio e dovrà produrre idonea giustificazione (Relazione sulla gestione o, in sua assenza, nota integrativa) relativa ai termini di approvazione.

Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Amministrazione procederà con lo strumento del soccorso istruttorio, articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della verifica della domanda al fine di valutare l'ammissibilità della stessa.

Le richieste di cui sopra verranno inviate attraverso il portale SIL che rileverà la pec indicata dal soggetto proponente nella sezione impresa ed invierà automaticamente una pec all'indirizzo di cui sopra (il mittente sarà il servizio di supporto SIL). Il soggetto proponente potrà a quel punto accedere alla domanda caricata nel portale SIL dove troverà l'apposita sezione integrazioni.

DOMANDA N. 2

L'art. 7, comma 5, dell'Avviso prevede che, ai fini della partecipazione, i soggetti richiedenti debbano: "essere in regola con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 secondo la normativa vigente. Si rammenta che le Società Cooperative e i Consorzi di cooperative dovranno dare evidenza dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 attraverso l'invio o del Verbale di revisione o attestazione di revisione (relativi al biennio 2025/2026 se la revisione è biennale o 2026 se è annuale) o della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 220/2002 corredata di tutti gli allegati previsti dallo stesso decreto legislativo tra cui il bilancio".

Si richiede un chiarimento in merito a quanto indicato di seguito:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

- Le cooperative sociali soggette a revisione annuale potrebbero non essere state sottoposte a revisione
- Il bilancio 2025 può essere approvato entro il termine ordinario del 30 aprile 2026 e, nei casi consentiti, entro il 29 giugno 2026:

RISPOSTA N.2

In merito alla produzione del verbale o attestazione di revisione, come precisato nell'Avviso (7.1 - Requisiti di ammissibilità punto 5), le cooperative non ancora revisionate al momento della presentazione della domanda potranno produrre la dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 220/2002. Saranno considerate ammissibili esclusivamente dichiarazioni sostitutive prodotte secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 220/02 e complete dei documenti in esso citati. Si rammenta inoltre che l'art. 4 del Decreto Legislativo 220/2002 dispone che la revisione è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale;

Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio, l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso;

In merito al quesito sul bilancio si rinvia alla RISPOSTA N. 1.

DOMANDA N. 3

Essendo la nostra cooperativa affiliata ad una Associazione cooperativistica ed essendo in fase di revisione, si richiede se in sede di presentazione della DAT è sufficiente allegare la dichiarazione del revisore o è obbligatorio predisporre anche la richiesta al MISE con la dichiarazione asseverata da un revisore contabile esterno.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

RISPOSTA N. 3

Potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore incaricato attestante la data di inizio della revisione e l'impegno ad inviare il certificato di revisione o l'attestazione non appena concluse le attività di ispezione.

L'Amministrazione potrà procedere con lo strumento del soccorso istruttorio, articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della verifica della domanda al fine di acquisire l'attestazione di revisione e valutare l'ammissibilità della domanda.

DOMANDA N.4

Una cooperativa sociale, soggetta a revisione annuale, che alla data di presentazione della DAT sia regolarmente operativa, in regola con la revisione già espletata per il 2025 e con gli altri requisiti previsti dall'Avviso, ma non disponga ancora del verbale o dell'attestazione di revisione riferiti al 2026 per tempistiche non dipendenti dalla cooperativa, può presentare domanda?

RISPOSTA N. 4

Si rinvia alla RISPOSTA N.2

DOMANDA N.5

Può presentare domanda una cooperativa che, alla data di invio della DAT, non abbia ancora approvato il bilancio 2025 perché ancora nei termini di legge per l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio,

RISPOSTA N.5

Si rinvia alla RISPOSTA N. 1.

DOMANDA N. 6

Può presentare la domanda una cooperativa costituita a fine 2025 o nel 2026 che chiude il primo esercizio sociale il 31/12/2026 e che quindi non può disporre del bilancio 2025?

RISPOSTA N. 6

Come disposto dall'Avviso art. 7.1 – requisiti di ammissibilità – punto 5, è previsto che il beneficiario sia in regola con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

Si rammenta altresì che la verifica del bilancio è uno degli elementi esaminati in fase di revisione e l'assenza del quale implica l'impossibilità di revisionare la cooperativa e che la regolarità in materia di revisione è un altro dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso, da attestare mediante la produzione del verbale/attestazione/dichiarazione sostitutiva (si veda anche RISPOSTA N.2).

DOMANDA N. 7

Può presentare la domanda una Cooperativa che opera principalmente nel settore forestale?

RISPOSTA N. 7

Come indicato dall'Avviso art. 7.1 - Requisiti di ammissibilità – possono presentare la domanda le cooperative in possesso di un codice ATECO ammissibile in base al Regolamento (UE) 2023/2831 (si veda nel dettaglio l'art. citato che propone un elenco delle attività escluse).

Pertanto, la cooperativa potrà presentare la domanda esclusivamente nel caso in cui sia in possesso di un codice Ateco ammissibile in base al Regolamento (UE) 2023/2831, che tale codice risulti attivo, che l'investimento riguardi esclusivamente l'attività ammissibile e sia realizzato presso la sede operativa nella quale viene svolta l'attività ammissibile dal de minimis.

Riconosciuto il carattere peculiare del caso in oggetto e il fatto che la tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione si raccomanda alla cooperativa di prendere visione dell'Avviso e del Regolamento citato.

DOMANDA N. 8

E' possibile allegare il verbale relativo alla revisione per l'anno 2024, (revisione 2025) posto che il bilancio 2025 non è ancora stato oggetto di deposito e revisione e successivamente in sede istruttoria produrre quanto stabilito dall'avviso 2026?

RISPOSTA N. 8

Si rinvia alle RISPOSTE N. 1 e 2.

DOMANDA N. 9

Con riferimento all' Art. 7 – Soggetti Proponenti e requisiti di ammissibilità. Siamo una Cooperativa sociale costituita il 04/12/2025, con un Durc regolare e con un bilancio già approvato, con deposito previsto al 30.04.2026 (chiuso con una piccola perdita portata a nuovo), sprovvisti di Revisione perchè da poco in attivo (02/02/2026), vorremmo sapere se possediamo i requisiti di ammissibilità previsti dal bando.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

RISPOSTA N. 9

Si rinvia alle RISPOSTE N. 1, 2 e 6.

DOMANDA N. 10

La Cooperativa nel corso del 2026 ha acquistato un automezzo e probabilmente acquisterà un immobile. Entrambi saranno inseriti nel progetto e i preventivi/fatture presentati nella DAT. Nel caso in cui l'acquisto dell'immobile non si concretizzasse, è possibile presentare domanda di rinuncia parziale al beneficio e in tal caso come bisogna procedere?"

RISPOSTA N. 10

La risposta è positiva, ma esige un chiarimento: si specifica che il mancato acquisto dell'immobile non dovrà compromettere la bontà e funzionalità del piano degli investimenti presentato. Se dunque il piano di sviluppo e potenziamento si basasse sull'acquisto dell'immobile e questo investimento non venisse realizzato verrebbero meno i presupposti alla base dell'eventuale concessione.

Qualora non fosse possibile procedere con l'acquisto di un bene la cooperativa dovrà produrre in fase di rendicontazione i giustificativi delle sole spese effettuate ed inerenti il piano di investimento eventualmente approvato. Non sarà possibile inserire nel rendiconto altri beni non inclusi nel piano di investimento già approvato che non potrà essere in alcun modificato in quanto oggetto di valutazione di ammissibilità,

DOMANDA N. 11

In relazione agli obblighi connessi all'approvazione del bilancio d'esercizio, previsti nell'art. 7 comma 5 dell'avviso pubblico in oggetto, si chiede se in luogo della trasmissione del bilancio 2025 approvato sia possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), sottoscritta dall'amministratore, allegando una situazione contabile al 31-12-2025, considerando la DSAN dell'amministratore come documento sostitutivo del bilancio approvato come richiesto dell'avviso.

RISPOSTA N. 11

Il documento citato non è ammissibile. Si rinvia alla RISPOSTA N. 1 e a quanto disposto dall' Avviso art. 7.1 – requisiti di ammissibilità.

DOMANDA N. 12

Si chiede conferma che tra le spese ammissibili al finanziamento siano compresi telefoni cellulari e TV, regolarmente fatturati, registrati come immobilizzazioni e inerenti al progetto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

RISPOSTA N. 12

Tali beni sono ammissibili solo se la tipologia di beni è correlata alle immobilizzazioni materiali strumentali all'esercizio dell'attività e il cui utilizzo sia debitamente descritto nel piano degli investimenti proposto.

DOMANDA N. 13

1. Nel caso di acquisto di un immobile da adibire a ufficio (A/10) secondo il piano di investimento, sia al momento dell'atto classificato C/1 (negozi, botteghe etc...) quando si deve procedere al cambio di destinazione d'uso prima del rogito o anche successivamente in sede di rendicontazione?
2. Se si vuole utilizzare l'immobile sia per ufficio che per l'assemblaggio e vendita di articoli prodotti dalla cooperativa si può lasciare la classificazione C/1?

RISPOSTA N. 13

Relativamente al punto n.1 gli immobili oggetto di acquisto devono essere idonei all'esercizio dell'attività e devono quindi avere un'idonea destinazione d'uso. È pertanto opportuno che il bene sia idoneo fin dal momento dell'acquisto.

In merito al punto n.2. La risposta è positiva a condizione che l'utilizzo prevalente dell'immobile sia quello di essere adibito alla vendita e assemblaggio, in questo caso il bene sarà idoneo alla funzione per la quale viene acquistato. Ovviamente l'attività svolta dalla Cooperativa dovrà essere un'attività prevalentemente commerciale.

In ogni caso si specifica che non essendo possibile l'attività preistruttoria il caso verrà esaminato alla luce della domanda e della documentazione del caso.

DOMANDA N. 14

Si può acquistare un immobile avente le caratteristiche e la destinazione inerenti il piano di investimento, in comproprietà in quote pari e, se questo fosse possibile, il comproprietario potrebbe essere un socio della cooperativa?

Si può acquistare un immobile già locato a terzi, e quindi a reddito e non utilizzato direttamente nell'attività sociale,
per investimento con il fine di capitalizzare la cooperativa?

RISPOSTA N. 14

No, non è possibile, il bene è unico e la proprietà deve essere esclusiva.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

DOMANDA N. 15

In merito ai beni ammissibili al contributo della LR 5 anno 2026, si chiede se rientra la sostituzione di pannelli fotovoltaici, senza che venga rifatto per intero l'impianto fotovoltaico.

RISPOSTA N. 15

La mera sostituzione di beni se dipendente da sostituzione per difetti o malfunzionamenti non persegue il fine di potenziamento e sviluppo dalla L.R. 5/57. L'installazione di moduli fotovoltaici aggiuntivi può essere considerata ammissibile.

DOMANDA N. 16

Quale documentazione va presentata in caso di acquisto di un bene immobile al momento di presentazione della domanda? Occorre allegare un preliminare di vendita?

2) In caso di acquisto di un bene immobile del valore di 220.000 euro di cui il 20% corrisposti a titolo di acconto dalla cooperativa attingendo a proprie risorse e il restante 80% finanziato tramite contratto di mutuo, si chiede conferma del fatto che secondo quanto appreso dalle linee guida, la somma ammessa a contributo sia l'importo versato a titolo di acconto (20%) del quale verrà riconosciuto il 50% oltretché la rata prevista dal piano di ammortamento per il periodo di esigibilità della spesa. E' corretto tale ragionamento?

3) In caso di acquisto di bene immobile se la porzione ammissibile a contributo è la rata prevista dal piano di ammortamento per il periodo di esigibilità della spesa, qualora l'acquisto avvenga a fine anno (es. 01.12.2026) tramite contratto di mutuo quale importo potrà essere inserito in domanda? L'unica rata di dicembre 2026?

RISPOSTA N.16

- 1) Al momento della presentazione della domanda di Aiuto telematica (DAT) non sarà obbligatorio produrre un preliminare o un atto di compravendita, ma sarà sufficiente produrre documentazione dalla quale si evinca l'individuazione e la tipologia dell'immobile. Lo stesso dovrà dunque essere chiaramente individuabile ed identificabile e rispettare le condizioni previste dalle Linee guida (art 2.2.a - Beni Immobili e Interventi Edili) in modo da consentire la valutazione della coerenza rispetto al piano di investimento e all'attività svolta dal soggetto proponente. Per chiarezza si rappresenta che il soggetto proponente dovrà successivamente e necessariamente produrre in fase di rendicontazione la documentazione attestante la compravendita. Si precisa che la destinazione d'uso è un elemento fondamentale per la valutazione della domanda e pertanto, non potendo effettuare attività preistruttoria, tale elemento verrà valutato esaminando il caso specifico in fase di rendicontazione. La



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

documentazione relativa alla rendicontazione dovrà comprovare che l'immobile rispetti i vigenti e specifici vincoli edilizi, contrattuali, urbanistici e di destinazione assegnata, in relazione all'attività da svolgere. Qualora la destinazione d'uso non risulti appropriata all'attività che vi deve essere svolta e non riconducibile alle finalità indicate nel piano di investimento e all'attività del soggetto proponente, il bene non potrà essere considerato ammissibile.

- 2) Secondo il principio di sostenibilità effettiva della spesa a carico della Cooperativa solo le somme effettivamente pagate e tracciabili dai conti correnti della Cooperativa potranno essere considerate ammissibili. Pertanto, in merito l'acconto pari allo 20%, se debitamente rendicontato sarà ammissibile, al pari delle rate di mutuo pagate nell'anno di competenza, ovvero entro il 31.12.2026.
- 3) Se il bene viene acquistato con esclusivo ricorso a mezzi finanziari di terzi ovvero con un mutuo, le uniche spese ammissibili oggetto di contributo saranno le rate pagate entro il 31.12.2026.

DOMANDA N. 17

Come verranno calcolate le spese di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà della cooperativa?

RISPOSTA N. 17

Come disposto dalle linee guida l'Art. 2.1 delle linee guida - Criteri generali di ammissibilità delle spese - l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali previste dall'Avviso sarà calcolato sulla base dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1998 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi contabili OIC 16 e OIC 24. Inoltre, l'Art 2.2 lettera c) delle linee guida - Interventi edili di manutenzione straordinaria sugli immobili - ribadisce che il massimale di spesa ammesso per le opere di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà è pari ad una quota di ammortamento annuo calcolato sulla base dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1998 e ss.mm.ii.

Si specifica che, al momento della valutazione della domanda, in fase di ammissibilità, qualora la richiesta di aiuto avesse come oggetto la manutenzione i beni immobili, la cooperativa dovrà dare evidenza del titolo di proprietà e del valore del bene. Pertanto, l'intensità dell'aiuto verrà calcolata sulla base dei coefficienti già descritti.

Si ricorda che, come disposto dall' Art. 6 dell'Avviso – Intensità del contributo, il piano di investimento non potrà essere inferiore a € 10.000,00.

Si evidenzia che è fondamentale che il soggetto proponente valuti l'opportunità dell'investimento alla luce del criterio di calcolo utilizzato per le manutenzioni su beni di proprietà.

Qualora, a seguito del calcolo dei massimali, la somma concedibile dovesse risultare inferiore ai 10.000,00, la domanda non sarà ammissibile (Art. 12 dell'Avviso).